



## **Vademecum per assumere persone non comunitarie**

### **regolarmente soggiornanti in Italia**

#### **Indicazioni per imprese e consulenti del lavoro**

**A cura del Servizio Inclusione e lavoro di Agenzia Piemonte Lavoro**

Il vademecum è aggiornato ad aprile 2025 con le novità introdotte dal decreto-legge n. 20 del 10 marzo 2023, convertito con modificazioni dalla legge del 5 maggio 2023

## Sommario

<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>1. ASSUNZIONE DI PERSONE NON COMUNITARIE .....</b>	<b>4</b>
1.1 TITOLI DI SOGGIORNO.....	5
1.2 RICHIESTA DI PRIMO PERMESSO .....	8
1.3 RINNOVO E CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO .....	10
1.4 APPROFONDIMENTI SU ALCUNE TIPOLOGIE DI TITOLI DI SOGGIORNO .....	12
1.5 INSERIMENTO PERMESSI DI SOGGIORNO SU UNILAV .....	15
<b>2. MODALITÀ DI INGRESSO REGOLARE IN ITALIA.....</b>	<b>17</b>
2.1 DECRETO FLUSSI.....	17
2.2 CARTA BLU UE.....	17
2.3 TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PER NON COMUNITARI RESIDENTI ALL'ESTERO .....	18
<b>PRINCIPALE NORMATIVA SULL'IMMIGRAZIONE .....</b>	<b>19</b>
<b>SITOGRAFIA UTILE .....</b>	<b>21</b>

## INTRODUZIONE

Il presente documento è un vademecum di supporto a consulenti per il lavoro e aziende che intendono assumere una cittadina o un cittadino non comunitario, già regolarmente soggiornanti in Italia.

Le **persone non comunitarie** sono tutte coloro che non appartengono all'Unione Europea<sup>1</sup> o a stati membri dello Spazio Economico Europeo<sup>2</sup> o a stati assimilabili a paesi membri UE<sup>3</sup> oppure alla Svizzera.

In seguito all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, dal primo gennaio 2021 per le persone con cittadinanza britannica valgono le norme contenute nell'Accordo di recesso tra Regno Unito e UE.

La principale normativa di riferimento è il Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 286 del 25 luglio 1998 e s.m.i., successivamente indicato come T.U. Immigrazione), unitamente al suo regolamento di attuazione (D.P.R. 31.8.1999 n.394 e s.m.i.), alla normativa sulla protezione internazionale di recepimento delle direttive europee, in particolare il d.lgs. 142/2015, e ai decreti che hanno modificato aspetti significativi della disciplina migratoria, quali il d.l. 113/2018 e il d.l. 130/2020.

Per quanto riguarda le persone residenti in paesi non comunitari che vogliono stabilirsi in Italia, si possono distinguere due modalità di ingresso: i flussi disciplinati dal T.U. Immigrazione e dal D.P.R. n. 394/1999 e s.m.i. (ingressi per motivi di lavoro, familiari oppure per studio, formazione o tirocinio) e i cosiddetti flussi non programmati (principalmente ingressi di richiedenti asilo e di minori stranieri non accompagnati). Per questi ultimi, i riferimenti sono sia la normativa contenuta nel T.U. Immigrazione sia la normativa sulla protezione internazionale. Gli enti responsabili degli ingressi dall'estero sono lo Sportello unico per l'immigrazione e la Questura.

Dal 2022 i Centri per l'impiego gestiscono la procedura di verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale nell'ambito del cosiddetto decreto flussi, che disciplina gli ingressi in Italia di persone non comunitarie per motivi di lavoro. Tale procedura è necessaria anche per ottenere il rilascio della Carta blu. Inoltre, i Centri per l'impiego si occupano degli ingressi tramite tirocinio formativo e di orientamento per persone non comunitarie residenti all'estero. Per approfondimenti relativi a queste modalità di ingresso si rimanda a pagina 14.

---

<sup>1</sup> Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

<sup>2</sup> Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

<sup>3</sup> San Marino, Principato di Monaco, Città del Vaticano.

## 1. ASSUNZIONE DI PERSONE NON COMUNITARIE

Le persone non comunitarie regolarmente soggiornanti possono essere assunte, a parità di condizioni e requisiti delle lavoratrici e dei lavoratori italiani e comunitari, purché siano in possesso di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa. Tale diritto è esteso anche a coloro che sono in attesa del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, e in alcuni casi in attesa del primo rilascio del permesso stesso.

Per l'assunzione di una persona non comunitaria regolarmente soggiornante in Italia, non vi sono particolari adempimenti richiesti, oltre a quelli previsti per la generalità dei lavoratori, nello specifico l'obbligo della comunicazione di assunzione entro il giorno precedente l'instaurazione del rapporto di lavoro.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile, la residenza è definita come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale; pertanto, a fini dell'assunzione è sufficiente il domicilio.

### Documenti necessari per l'assunzione

Per l'assunzione, la persona non comunitaria deve fornire la seguente documentazione:

- 1. Codice fiscale** (vale anche il codice fiscale registrato sul permesso di soggiorno oppure quello provvisorio numerico rilasciato ai richiedenti asilo).
- 2. Documento di identità:** passaporto, carta d'identità italiana o comunitaria, patente o documento/titolo di viaggio<sup>4</sup>, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità<sup>5</sup>.

Nel caso di richiedenti asilo<sup>6</sup> e i minori stranieri non accompagnati, qualora non siano in possesso di documenti di identità, può valere come documento il permesso di soggiorno o la ricevuta attestante la richiesta di protezione internazionale (che vale come permesso di soggiorno provvisorio).

Allo stesso modo, le persone rifugiate<sup>7</sup> che si trovano temporaneamente nell'impossibilità di ottenere un documento di identità per motivi non imputabili a loro stesse (ad esempio, per la mancanza di residenza o per il mancato rilascio del documento di viaggio da parte della Questura) possono comunque essere assunte utilizzando il solo permesso di soggiorno.

### 3. Titolo di soggiorno che consente di svolgere attività lavorativa:

---

<sup>4</sup> Il documento/titolo di viaggio può essere rilasciato dalla Questura ai titolari di protezione internazionale (asilo politico e protezione sussidiaria) e in altre situazioni in cui non è ragionevolmente possibile rivolgersi alle autorità diplomatiche del proprio paese per ottenere il passaporto. Il titolo di viaggio è equipollente al passaporto del Paese di cittadinanza e consente al titolare di circolare liberamente all'interno degli Stati europei dell'Area Schengen e nei territori degli altri Stati escluso il paese di origine, limitatamente a quelli in cui è in vigore la Convenzione di Ginevra per lo status di rifugiato.

<sup>5</sup> Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo costituisce documento di identificazione personale per non oltre 5 anni dalla data di rilascio o di rinnovo (art 17 co. 2 D.P.R. 394/1999). Il decreto interministeriale 20.01.2021 stabilisce che tale permesso ha validità 10 anni, non specificando se tale termine si riferisce anche per il suo utilizzo come documento di identificazione. Quindi, se utilizzato come documento di identità, al momento occorre considerare i 5 anni dal rilascio.

<sup>6</sup> Il D.L. 130/2020 ha reintrodotto la possibilità di effettuare l'iscrizione anagrafica e ottenere la carta di identità, valida per il territorio nazionale e di durata triennale per i richiedenti asilo, tuttavia alcuni potrebbero esserne ancora privi.

<sup>7</sup> Per semplicità in questo vademecum si considerano rifugiati sia le persone con permesso di soggiorno per asilo politico e protezione sussidiaria, sia quelle con permesso di soggiorno per motivi umanitari, minore età, a cui si riferiscono i minori stranieri non accompagnati, protezione speciale, casi speciali, atti di particolare valore civile e per calamità.

- Permesso di soggiorno valido per lavoro in corso di validità: entro la data di scadenza del permesso oppure nei 60 giorni successivi alla data di scadenza<sup>8</sup>;

Oppure:

- Ricevuta di rinnovo e permesso di soggiorno scaduto anche in copia. Per approfondimenti sui termini del rinnovo vedere il paragrafo a pagina 9;
- Ricevuta di conversione e permesso di soggiorno scaduto anche in copia. Per approfondimenti sui termini della conversione vedere il paragrafo a pagina 10;
- Ricevuta di richiesta di primo permesso nei casi di:
  - Lavoro subordinato;
  - Motivi familiari;
  - Motivi di studio, con l'iscrizione alla Scuola o all'Università;
  - Richiesta protezione internazionale o richiesta protezione sociale;
  - Asilo politico, protezione sussidiaria, casi speciali e protezione speciale in caso di decisione positiva della Commissione o del Tribunale;
  - Assistenza minori, con la sentenza del Tribunale;
  - Minore età, con lettera di richiesta del Comune/Servizi Sociali (per minori stranieri non accompagnati);
  - Attesa cittadinanza.
- Nulla osta al lavoro subordinato in attesa di ottenere la ricevuta postale di primo rilascio.

à Per approfondimenti sui casi di primo rilascio vedere il paragrafo a pagina 8.

## 1.1 TITOLI DI SOGGIORNO

---

### *CONSENTONO L'ATTIVITÀ LAVORATIVA SENZA LIMITAZIONI O VINCOLI*

---

**Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno**, in formato cartaceo o elettronico, a tempo indeterminato ai sensi dell'art.9 del T.U. Immigrazione<sup>9</sup>.

→ *Su UniLav si trova l'indicazione CE invece che UE; indicare la scadenza convenzionale del 31.12.2099*

**Permessi di soggiorno** per:

- Affidamento o tutela

---

<sup>8</sup> In conformità con quanto indicato da ANPAL Servizi, il permesso resta valido per i 60 giorni successivi alla scadenza indicata, e permette l'iscrizione al Centro per l'impiego in questo periodo. Solo trascorsi i 60 giorni dalla scadenza, senza richiedere il rinnovo, il permesso di soggiorno perde validità (salvo il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore).

<sup>9</sup> Il decreto interministeriale del 20 gennaio 2021, ha approvato il nuovo modello uniforme per i permessi di soggiorno elettronici in conformità con i requisiti stabiliti dal regolamento (UE) 2017/1954. La principale novità introdotta è la durata dei permessi di soggiorno che ora dovranno riportare una data di scadenza. Sebbene il permesso di soggiorno UE manterrà la sua durata illimitata, intesa come diritto di soggiornare in Italia, ogni dieci anni dovrà essere rinnovato, in analogia con quanto previsto per la carta d'identità. Sul documento, la voce "data di scadenza" non riporterà più una durata illimitata, ma indicherà la validità decennale del documento fisico e dovrà sempre essere rinnovato in Questura ogni dieci anni.

- Apolidia
- Asilo politico
- Assistenza minori
- Attesa cittadinanza
- Attesa occupazione
- Calamità
- Casi speciali
- Dublino
- Famiglia minore 14/18
- Integrazione
- Investitori (equiparato al permesso di soggiorno per lavoro autonomo)
- Lavoro subordinato
- Lavoro subordinato stagionale/stagionale pluriennale
- Lavoro autonomo/motivi commerciali<sup>10</sup>
- Minore età
- Motivi familiari
- Motivi umanitari
- Protezione sociale
- Protezione speciale
- Protezione sussidiaria
- Protezione temporanea
- Richiesta asilo politico (trascorsi 60 giorni dalla richiesta dello Status, art. 22 del D.lgs. 142/2015)
- Valore civile

---

### *CONSENTONO L'ATTIVITÀ LAVORATIVA CON CONDIZIONI PARTICOLARI*

---

#### **Permessi di soggiorno** per:

- **Motivi di studio:** la persona può lavorare massimo 20 ore alla settimana/1.040 ore all'anno.
  - Solo in termini di **eccezionalità**: è possibile un'attività lavorativa **part-time** anche superiore alle 20 ore, **con limiti temporali ben definiti**, pur restando al di sotto del limite annuale delle 1.040 ore (Nota Ispettorato del Lavoro n. 1074 del 24.05.2022);
  - Tirocini extracurricolari: **non** è previsto il limite orario delle 20 ore settimanali e 1.040 ore annuali (Nota del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali n. 320 del 14.02.2023).

---

<sup>10</sup> Consente di svolgere anche attività lavorativa di tipo subordinato.

- **Residenza elettiva:** nel caso di percettori di assegno assistenziale INAIL o INPS e se tale permesso deriva dalla conversione di un permesso precedente che consentiva di lavorare.

à Su UniLav indicare "attesa occupazione"

N.B.: Se il permesso di residenza elettiva deriva da un visto per residenza elettiva rilasciato a persona facoltosa che può sostenersi economicamente, tale permesso **non consente di svolgere attività lavorativa.**

- **Minore età** (solo apprendistato duale di primo livello o tirocinio di inclusione)

Tale permesso è rilasciato ad un minore straniero non accompagnato (msna), generalmente in carico ai servizi sociali.

Un minore può essere ammesso al lavoro se ha compiuto 16 anni e se ha assolto l'obbligo scolastico; nel caso di msna, generalmente l'assolvimento dell'obbligo non può essere dimostrato, pertanto il minore può essere avviato a tirocini di inclusione sociale o apprendistato duale di primo livello, ma non ancora a contratti di lavoro.

Si consiglia di richiedere l'iscrizione al Centro per l'impiego competente nel caso di attivazione di un tirocinio di inclusione.

**Permessi di soggiorno che consentono di svolgere solo attività lavorativa specifica**, precludendo la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro diverso da quello autorizzato, salvo eccezioni particolari:

- Attività sportiva
- Lavoro casi particolari art. 27 T.U. Immigrazione (c.d. Carta Blu UE)
- Lavoro artistico
- Missione volontariato
- Motivi religiosi: consente di svolgere solo l'attività connessa al proprio ministero religioso e la conversione in permesso per motivi di lavoro
- Ricerca scientifica
- Vacanza lavoro.

### **PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE**

A seguito del Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, il permesso di soggiorno per cure mediche ha le seguenti caratteristiche:

**Art. 36 co.3 del D.lgs. n. 286/1998:** è rilasciato a persone non comunitarie che hanno fatto ingresso in Italia con un visto per cure mediche e ai loro accompagnatori.

N.B. Consente di svolgere attività lavorativa, ma non è convertibile in motivi di lavoro.

**Art. 19 comma 2 lettera d-bis del D.lgs. n. 286/1998:** è rilasciato a persone non comunitarie in Italia senza titolo di soggiorno che versino in condizioni di salute di particolare gravità.

Il permesso è rilasciato a seguito di audizione presso la Commissione Territoriale per «condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel paese di origine, accertate mediante idonea documentazione».

La norma non prevede esplicitamente l'attività lavorativa.

Non è convertibile in lavoro, resta rinnovabile finché persistano le condizioni di salute.

N.B.: Se il permesso è stato rilasciato prima del 10 marzo 2023, si avvale ancora della normativa precedente al Decreto Cutro, pertanto permette di svolgere attività lavorativa, fino alla validità del permesso stesso.

**Art. 19 comma 2 lettera d del D.lgs. n. 286/1998:** è rilasciato alle donne straniere in Italia senza titolo di soggiorno in stato di gravidanza (e al marito convivente) e per i sei mesi successivi alla nascita del bambino

Non permette di svolgere attività lavorativa e può essere convertito solo in permesso per motivi familiari.

---

### *NON CONSENTONO L'ATTIVITÀ LAVORATIVA*

---

**I permessi di soggiorno che non consentono di lavorare** sono per:

- Affari
- Giustizia
- Turismo.

## **1.2 RICHIESTA DI PRIMO PERMESSO**

Con la richiesta del **primo permesso di soggiorno**, nelle more del rilascio, la persona non comunitaria **può svolgere attività lavorativa solo in determinati casi**, indicati di seguito.

Dal momento che dalla ricevuta della richiesta non si evince la motivazione del soggiorno in Italia, si consiglia di informarsi con la persona sul motivo del permesso, richiedendo eventualmente ulteriore documentazione.

Di seguito alcuni esempi:

**1)** ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno (solitamente postale) per **LAVORO SUBORDINATO**  
(*comma 9 bis dell'art. 5 del D.lgs. 286/1998*)

Insieme a:

- a) visto di ingresso per lavoro
- b) eventuale copia del Contratto di soggiorno sottoscritto presso lo Sportello unico per l'immigrazione.

Il D.L. 20/2023 ha inserito un comma 6-bis all'art. 22 del T.U. Immigrazione, secondo il quale "nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale".

- 2) ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno per **MOTIVI FAMILIARI**:
    - a) **per ricongiungimento con cittadino non comunitario** (solitamente postale) accompagnato dal visto di ingresso per motivi familiari;
    - b) **per ricongiungimento con cittadino italiano/UE (coesione familiare)** (solitamente rilasciata dalla Questura).
  - 3) ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno (solitamente postale) per **MOTIVI DI STUDIO** insieme al:
    - a) visto di ingresso per studio;
    - b) eventualmente, certificato di iscrizione all'Università o Istituto scolastico o corso di formazione professionale.
  - 4) ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno (solitamente rilasciata dalla Questura) per **RICHIESTA ASILO POLITICO /PROTEZIONE INTERNAZIONALE**. Nel caso in cui siano trascorsi 60 giorni dalla richiesta dello status, data riscontrabile sull'attestazione di richiesta del riconoscimento della protezione internazionale o sul Modello C/3, la persona può lavorare fino alla decisione definitiva (compreso il ricorso in Tribunale).  
→ Su UniLav: alla voce "Titolo di soggiorno", selezionare dal menu a tendina il motivo del permesso '**richiesta asilo**'.
- Si ricorda che il permesso di soggiorno può valere anche come documento di riconoscimento e che il domicilio è assunto presso l'indirizzo della struttura di accoglienza e che è accettabile anche il Codice Fiscale provvisorio numerico.
- 5) ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno (solitamente rilasciata dalla Questura) per **ASILO POLITICO, PROTEZIONE SUSSIDIARIA, PROTEZIONE SPECIALE** in caso di decisione positiva della Commissione o del Tribunale, senza aspettare il rilascio effettivo del permesso.
  - 6) ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno (solitamente rilasciata dalla Questura) per **CASI SPECIALI per PROTEZIONE SOCIALE (art. 18 e art. 18 ter T.U. Immigrazione)**.  
→ Vedere anche a pagina 11.
  - 7) ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno (solitamente rilasciata dalla Questura) per **ASSISTENZA MINORI**, rilasciata ai sensi dell'art. 31 c.3 del T.U. Immigrazione, a seguito di un decreto del Tribunale.
  - 8) ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno (solitamente postale) per **ATTESA CITTADINANZA**, accompagnata dal documento di richiesta di riconoscimento della cittadinanza presentato al Comune.  
→ Su UniLav: in caso di richiesta di primo permesso, indicare "in attesa di permesso" e la data convenzionale 01.01.1900.

## 1.3 RINNOVO E CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

### **RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO CON MOTIVO VALIDO PER LAVORO**

La persona non comunitaria che rinnova un qualunque permesso di soggiorno valido per lavoro può svolgere attività lavorativa con la ricevuta di rinnovo (in genere si tratta di ricevuta postale o ricevuta cartacea rilasciata dalla Questura), accompagnata dall'originale o dalla fotocopia del permesso di soggiorno già scaduto, indipendentemente dalla data di scadenza dello stesso e dalla data del rinnovo<sup>11</sup>.

Come riportato a pag. 4 del presente vademecum, il permesso di soggiorno resta valido per i 60 giorni successivi alla scadenza indicata e permette di lavorare in questo periodo.

Solo trascorsi i 60 giorni dalla scadenza senza richiedere il rinnovo, il permesso di soggiorno perde validità.

→ Su *UniLav*: in caso di permesso in rinnovo indicare la data di scadenza del titolo di soggiorno scaduto.

### **RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICHIESTA ASILO POLITICO, PER ASILO POLITICO, PROTEZIONE SUSSIDIARIA E PROTEZIONE SPECIALE**

Anche in questi casi, la persona può svolgere attività lavorativa con la ricevuta di rinnovo (in genere ricevuta cartacea rilasciata dalla Questura), accompagnata dall'originale o dalla fotocopia del permesso di soggiorno già scaduto.

Si ricorda che, per le persone richiedenti asilo, l'unico requisito per lavorare stabilito dall'art.22 del D.lgs. 142/2015 sono i 60 giorni dalla richiesta dello status; pertanto, è sufficiente la presentazione dell'Attestato nominativo rilasciato all'atto della presentazione della richiesta di protezione internazionale (valido come permesso di soggiorno provvisorio, ai sensi art. 4 c.3 d.lgs 142/2015). Inoltre, si evidenzia che la persona richiedente protezione internazionale soggiorna regolarmente, e quindi può lavorare, fino alla decisione di rigetto del Tribunale e, se ha presentato ricorso per Cassazione e istanza di sospensione, fino alla decisione del Tribunale stesso sulla richiesta di sospensione (art. 35-bis, cc. 4 e 5, D.lgs. 25/2008)<sup>12</sup>.

### **CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO**

Procedimento amministrativo attraverso il quale la persona non comunitaria, già autorizzata a soggiornare nel territorio italiano, richiede un titolo di soggiorno per un nuovo motivo diverso da quello originario, qualora ne sussistano i presupposti previsti dalla legge.

- La persona non comunitaria nella fase di conversione del permesso di soggiorno è regolarmente soggiornante sul territorio italiano e può lavorare;

---

<sup>11</sup> Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3552 del 02.07.2013, ha confermato che non si può rifiutare l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno solo perché la richiesta è stata presentata oltre il termine di 60 giorni dalla scadenza.

<sup>12</sup> Tale procedura fa riferimento al Decreto Minniti, Legge 46/2017; per i richiedenti asilo presenti in Italia da più tempo e che quindi hanno iniziato la procedura di ricorso prima dell'approvazione del Decreto Minniti, si fa riferimento alla normativa precedente che prevedeva i tre gradi di giudizio e il ricorso in Cassazione implicava anche la regolarità della persona fino alla sentenza finale.

- fino all'emissione del nuovo permesso di soggiorno vale il motivo riportato sul vecchio permesso;
- è possibile lavorare a condizione che la persona sia in possesso del permesso di soggiorno scaduto e della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di conversione del permesso.

La conversione deve essere inoltrata prima della scadenza del permesso di soggiorno.

→ Su UniLav: in caso di **conversione** indicare la **data di scadenza del titolo di soggiorno scaduto**.

## Esempi di conversione del permesso di soggiorno

### c) Conversione in lavoro subordinato al di fuori delle quote del Decreto flussi

La procedura di conversione in questi casi è la seguente:

- **domanda online** presentata dalla persona sul [Portale Servizi del Ministero dell'Interno](#) (per accedere al portale è necessaria un'identità digitale SPID o CIE);
- **convocazione** dallo Sportello unico per la stipula del contratto di soggiorno: si dichiara di essere in possesso di una proposta di **contratto di soggiorno** per lavoro subordinato, riportata sul Modello Q e sottoscritta dal datore di lavoro;
- **compilazione del kit postale** per il rilascio del nuovo permesso.

- *Da lavoro stagionale a lavoro subordinato*

Il D.L. 145/2024 ha inserito la possibilità di conversione di questa tipologia di permesso di soggiorno al di fuori delle quote dei Decreti Flussi; quindi, può essere richiesta senza alcun limite numerico e in qualunque momento dell'anno.

- *Da studio, tirocinio o formazione a lavoro subordinato*

La Legge n. 50/2023 prevede la possibilità di convertire un permesso di soggiorno per motivi di studio, tirocinio o formazione in lavoro subordinato purché il permesso sia in corso di validità, in qualsiasi momento dell'anno e senza limiti numerici, senza previsione di quote del decreto flussi.

La richiesta di conversione può essere avanzata:

- anche prima della conclusione del ciclo di studi: permessi rilasciati per frequentare corsi di laurea, master o dottorato di ricerca o nel caso di studenti non comunitari già presenti in Italia al compimento della maggiore età;
- soltanto dopo la conclusione del corso di formazione o del tirocinio.

N.B. In attesa della convocazione da parte dello Sportello unico per l'immigrazione, valgono ancora le regole del vecchio permesso di soggiorno, ovvero l'attività lavorativa per un monte ore settimanale **non superiore alle 20 ore**.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla pagina sul sito ministeriale: [Conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro](#).

### **c) Conversione da permesso di soggiorno per studio ad attesa occupazione**

Questa tipologia di conversione è possibile solo per gli studenti stranieri che abbiano conseguito in Italia un titolo di studio (dottorato o master universitario; laurea triennale o la laurea specialistica, diploma accademico di primo livello o di secondo livello, diploma di tecnico superiore).

Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è rilasciato al fine di cercare un'occupazione oppure avviare un'impresa "coerente con il percorso formativo completato" e ha una durata non inferiore ai 9 mesi e non superiore ai 12 mesi.

In attesa della convocazione in Questura, vi è la possibilità di svolgere un'attività lavorativa con la sola ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno; in questo caso viene meno il limite delle 20 ore settimanali previsto per i permessi per motivi di studio.

Qualora la persona venisse assunta, si può richiedere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

### **b) Conversione del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro paese comunitario**

Le persone non comunitarie che provengono da un altro paese comunitario e sono in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (rilasciato quindi da un altro stato comunitario) e che vogliono stabilirsi in Italia per un periodo superiore ai tre mesi, devono chiedere la conversione in permesso di soggiorno italiano allo Sportello unico, tramite la domanda on-line sul sito del Ministero dell'Interno.

Una volta ottenuto il nulla osta dallo Sportello unico, la persona può richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

## **1.4 APPROFONDIMENTI SU ALCUNE TIPOLOGIE DI TITOLI DI SOGGIORNO**

### **PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO/ EX CARTA DI SOGGIORNO**

Può essere in formato cartaceo o elettronico e ha durata illimitata.

Nel 2021 è stato approvato il nuovo modello uniforme per i permessi di soggiorno elettronici in conformità con i requisiti stabiliti dal regolamento (UE) 2017/1954. La principale novità introdotta è la durata dei permessi di soggiorno che ora dovranno riportare una data di scadenza.

Sebbene il permesso di soggiorno UE manterrà la sua durata illimitata, intesa come diritto di soggiornare in Italia, esso dovrà essere rinnovato ogni dieci anni, in analogia con quanto previsto per la carta d'identità. Sul documento, la voce "data di scadenza" non riporterà più una durata illimitata, ma indicherà la validità decennale del documento fisico e dovrà sempre essere rinnovato in Questura ogni dieci anni.

In alternativa alla carta di identità o al passaporto, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere utilizzato anche come **documento di identificazione personale**, nei primi cinque anni di validità<sup>13</sup>.

## SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

Ai sensi dell'articolo 603-bis del Codice penale, riformulato dalla legge n. 199/2016 "*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura*", il reato di sfruttamento lavorativo si viene a configurare nei casi in cui si verifichi almeno una delle condizioni sotto elencate agite da parte di intermediari e utilizzatori, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori e delle lavoratrici (indipendentemente dalla nazionalità e dalla regolarità del soggiorno).

Lo stesso testo legislativo individua quattro indici di sfruttamento, ossia:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

La legge n. 199/2016 ha inoltre introdotto nel Codice penale il **reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** (art. 603-bis), o **caporalato**, ovvero un sistema di reclutamento dei lavoratori e delle lavoratrici al fine di destinarli al lavoro presso terzi, in condizioni di sfruttamento. Il caporalato è un reato, che punisce sia chi recluta (il caporale) sia chi "utilizza, assume o impiega manodopera" (il datore di lavoro)

con la reclusione da uno a sei anni e con una multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Il lavoratore o la lavoratrice, invece, non sono perseguibili per il solo fatto di lavorare senza contratto o senza permesso di soggiorno.

In materia di immigrazione e permessi di soggiorno la normativa nazionale prevede le seguenti forme di tutela giuridica delle vittime di sfruttamento lavorativo:

1. *permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale (art. 18 T.U. Immigrazione);*

Tale permesso reca la dicitura **casi speciali**, ha una durata di sei mesi, può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia e può essere convertito in permesso di studio o lavoro.

---

<sup>13</sup> Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data di rilascio o di rinnovo (art 17 co. 2 D.P.R. 394/99). Il decreto interministeriale del 20 gennaio 2021 ha stabilito che tale permesso ha una validità di dieci anni, non specificando se tale termine si riferisce anche al suo utilizzo come documento di identificazione. Nei rari casi in cui sia utilizzato come documento di identità al momento occorre considerare ancora i cinque anni dal momento del rilascio.

*2. permesso di soggiorno per casi speciali in favore delle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 18 ter T.U. Immigrazione).*

Questa tipologia di permesso, introdotto dal D.L. 145/2024, reca la dicitura "casi speciali", ha una durata di sei mesi e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori delle quote. In attesa del rilascio, con la ricevuta attestante la richiesta del permesso di soggiorno, la persona può legittimamente soggiornare nel territorio dello stato e svolgere attività lavorativa (fino a eventuale comunicazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, che attesta l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno).

## 1.5 INSERIMENTO PERMESSI DI SOGGIORNO SU UNILAV

Voci del menù a tendina	Indicazioni per inserimento n° titolo di soggiorno (NON OBBLIGATORIO MA CONSIGLIABILE)	Indicazioni per inserimento scadenza titolo
<b>PERMESSO</b>	Inserire il <b>numero del permesso di soggiorno</b> in corso di validità	Inserire la <b>data di scadenza</b> riportata sul permesso di soggiorno
<b>IN RINNOVO/ CONVERSIONE</b> Il cittadino è in possesso di un documento scaduto per il quale ha richiesto rinnovo (possiede la ricevuta della richiesta)	Indicare il <b>numero di ricevuta</b> rilasciata dall'ufficio postale o dalla Questura presso il quale è stata inoltrata l'istanza di rinnovo o conversione	Inserire la <b>data di scadenza del permesso di soggiorno originario</b> , in attesa di rinnovo o conversione.
<b>IN ATTESA DI PERMESSO</b> Il cittadino non possiede ancora il permesso di soggiorno ma ha la ricevuta che attesta la richiesta dello stesso	Inserire il <b>numero della ricevuta</b> della richiesta	In caso di documento "in attesa di permesso" inserire la <b>data convenzionale 01.01.1900</b>
<b>CARTA PERMANENTE</b> Es. carta di soggiorno permanente rilasciata a familiare di un cittadino italiano o comunitario	Inserire il <b>numero della carta permanente</b>	Non ha <b>scadenza</b> Inserire la <b>data convenzionale 31.12.2099</b>
<b>PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO</b>	Inserire il <b>numero del permesso UE</b>	Non ha <b>scadenza</b> (l'eventuale scadenza di 5 anni è solo amministrativa). Inserire la <b>data convenzionale 31.12.2099</b>

**ALTRO PROVVEDIMENTO**  
**(nel caso di cittadini britannici)**

Inserire la **data**  
**convenzionale 31.12.2099**

## 2. MODALITÀ DI INGRESSO REGOLARE IN ITALIA

### 2.1 DECRETO FLUSSI

L'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo deve avvenire nell'ambito delle quote di ingresso (art. 21 del T.U. Immigrazione) stabilite dai cosiddetti "decreti flussi", che vengono emanati periodicamente dal presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico triennale sulle politiche dell'immigrazione.

La procedura di richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l'immigrazione è gestita per via telematica oppure attraverso il supporto degli enti o patronati abilitati.

Secondo l'art. 22 del T.U. Immigrazione, prima di procedere con la richiesta di nulla osta al lavoro e instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero tramite il decreto flussi annuale, il datore di lavoro deve effettuare, presso il Centro per l'impiego competente, la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, utilizzando l'apposito [modulo](#). Tale preventiva verifica non è richiesta per le procedure di assunzione dei lavoratori stagionali e dei lavoratori formati all'estero.

Per maggiori informazioni: [Ricerca di personale extra UE dall'estero - Agenzia Piemonte Lavoro](#)

### 2.2 CARTA BLU UE

Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati e il rilascio della Carta blu UE (art. 27-quater TUI) (Modifiche post recepimento della direttiva (UE) 2021/1883 con D.lgs. del 18 ottobre 2023, n. 152)

Sono considerati altamente qualificati gli stranieri che sono in possesso di un titolo di istruzione superiore rilasciato dall'autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore post-secondaria di durata almeno triennale e relativa qualifica professionale superiore.

La Carta blu UE (o *blue card*) ha durata biennale, se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato. Se tale rapporto è a tempo determinato, il permesso di soggiorno ha una durata superiore di 3 mesi rispetto alla scadenza del rapporto di lavoro.

Sebbene sia al di fuori delle quote, anche per l'assunzione di un lavoratore altamente qualificato si segue la medesima procedura di verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, inviando l'apposito [modulo](#) al Centro per l'impiego competente prima procedere con la domanda di rilascio del nulla osta sul sito del Ministero dell'Interno.

L'unica eccezione riguarda i casi in cui la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di Paese terzo titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato. In questa circostanza, il datore di lavoro non è tenuto a verificare presso il Centro per l'impiego l'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale.

Per maggiori informazioni: [Cos'è e come si richiede la Carta blu UE](#)

## 2.3 TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PER NON COMUNITARI RESIDENTI

### ALL'ESTERO

Secondo l'art. 27 del T.U. Immigrazione, il datore di lavoro può richiedere l'attivazione di un tirocinio formativo e di orientamento per persone non comunitarie residenti all'estero (D.G.R. n. 30-1094 del 23 febbraio 2015).

Agenzia Piemonte Lavoro ha organizzato un servizio specialistico, afferente al Servizio Inclusione e Lavoro in collaborazione con il Servizio Tirocini e Apprendistato, per la gestione di questa tipologia di tirocini.

Il servizio specialistico di Agenzia Piemonte Lavoro, rivolto alle aziende piemontesi, si occupa delle consulenze e delle procedure necessarie all'attivazione di tirocini per persone che necessitano di completare e arricchire, per una durata massima di 12 mesi, un percorso di formazione professionale, iniziato nel paese di origine.

Agenzia Piemonte Lavoro svolge la funzione di soggetto promotore del tirocinio e supporta l'azienda ospitante nelle seguenti attività:

- iter istruttorio della pratica, acquisendo la documentazione occorrente e supportando l'azienda ospitante nella stesura del progetto formativo;
- validazione degli atti relativi all'attivazione del tirocinio e invio al Nucleo di valutazione della Regione Piemonte per il visto di approvazione;
- collaborazione con l'azienda ospitante nel trasmettere il progetto di tirocinio al tirocinante all'estero, ai fini della richiesta di rilascio del visto di ingresso, da presentare alla rappresentanza diplomatica o consolare competente;
- ai fini del monitoraggio, comunicazione agli uffici regionali competenti delle varie fasi inerenti al tirocinio: rilascio, o eventuale diniego, del visto d'ingresso da parte del Consolato italiano all'estero, conseguente arrivo in Italia del tirocinante, avvio dell'esperienza formativa ed esito del tirocinio al termine dello stesso;
- cooperazione con l'azienda ospitante al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa sull'immigrazione, a loro carico e in capo al tirocinante, collaborazione nella stesura della relazione finale sull'andamento e sull'esito del tirocinio realizzato.

Contatto e-mail: [tirocini.extraue@agenziapiemontelavoro.it](mailto:tirocini.extraue@agenziapiemontelavoro.it)

## PRINCIPALE NORMATIVA SULL'IMMIGRAZIONE

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e s.m.i. (aggiornato alla L. 18 dicembre 2020, n. 173);
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 – "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e s.m.i.;
- Decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 – "Attuazione della Direttiva 2004/83/CE recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri";
- Decreto legislativo del 28 gennaio 2008 n. 25 – "Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale";
- Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 – "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
- Legge n. 47 del 7/4/2017 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati";
- Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale" convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46;
- Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 – "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132;
- Decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale" convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173;

- Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”;
- Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali” convertito in legge n. 187 del 9.12.2024

## SITOGRAFIA UTILE

- Portale Integrazione Migranti - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'interno e Ministero dell'istruzione: [www.integrazionemigranti.gov.it](http://www.integrazionemigranti.gov.it)
- Piemonte Immigrazione - Osservatorio regionale sull'immigrazione e sul diritto d'asilo: [www.piemonteimmigrazione.it](http://www.piemonteimmigrazione.it)
- Forum Aziende: <https://www.piemonteimmigrazione.it/forum>
- Portale delle Prefetture – Regione Piemonte: [Il portale delle Prefetture - Regione Piemonte](#)  
*all'interno: Prefettura di Torino – sito del progetto "Lo Stato per i nuovi cittadini":*  
[www.nuovicittadini-prefto.it/sportello-cittadinanza](http://www.nuovicittadini-prefto.it/sportello-cittadinanza)
- ASGI – Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione: [www.asgi.it](http://www.asgi.it)
- Agenzia Piemonte Lavoro – Stranieri: [Consulenza specialistica per stranieri - Agenzia Piemonte Lavoro](#)
- Osservatorio interistituzionale sugli stranieri in provincia di Torino: [Osservatorio - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino](#)
- Osservatorio del fenomeno immigratorio in provincia di Alessandria: [Osservatorio Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria](#)
- INAPP - Istituto Nazionale per le Analisi delle Politiche Pubbliche - Atlante del lavoro e delle qualificazioni: <https://atlantelavoro.inapp.org/>
- Informazioni su riconoscimento titoli:  
[www.piemonteimmigrazione.it/lp/fattiriconoscere/attivita/percorsi-studio-lavoro/percorsi-di-accesso-al-lavoro](http://www.piemonteimmigrazione.it/lp/fattiriconoscere/attivita/percorsi-studio-lavoro/percorsi-di-accesso-al-lavoro)
- Ministero dell'istruzione - Equivalenza del titolo di studio ai fini professionali: [www.miur.gov.it/equivalenza-ai-fini-professionali](http://www.miur.gov.it/equivalenza-ai-fini-professionali)